

2001-2002

Accordo di Programma
(art. 9, comma 2 L.R. 1/2000 e art. 8, comma 3 AdP D.G.R. 37/924)

tra la

Provincia di ALESSANDRIA

ed

il Comune di PARETO

il Comune di SPIGNO MONFERRATO

per

il rilancio del trasporto pubblico,
la riorganizzazione della mobilità,
il potenziamento dei servizi nelle aree a domanda debole



Premesso che

la riforma del trasporto pubblico locale è finalizzata a promuovere e sviluppare il servizio pubblico attraverso piani e progetti che definiscono precisi obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità intervenendo sui fattori critici dell'attuale sistema della mobilità.

le azioni da condurre per favorire lo sviluppo del Trasporto Pubblico devono svilupparsi ad ampio raggio prevedendo sia l'introduzione di procedure concorsuali nell'affidamento dei servizi, sia rendendo più appetibile il servizio di Trasporto all'utenza.

la Legge Regionale 1/2000 ha individuato negli Enti Locali i soggetti attuatori degli obiettivi della riforma prevedendo uno stretto coordinamento fra gli stessi per lo sviluppo delle necessarie sinergie.

è necessario definire una strategia comune fra gli Enti Locali per individuare le Azioni da intraprendere e garantire l'integrazione funzionale

Viste

- le disposizioni dell'art. 9, comma 2 della L.R. 1/2000 che individua negli Accordi di Programma lo strumento utile a coordinare gli impegni e gli interventi finanziari sia sul fronte degli investimenti che della spesa corrente.
- le disposizioni dell'art. 21, comma 5, della stessa legge, che consente agli Enti contraenti gli accordi di programma, limitatamente alla stipulazione del contratto di servizio 2001-2002, di utilizzare la procedura negoziata.
- la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000.
- il Programma di Attuazione della Provincia di ALESSANDRIA
- le indicazioni programmatiche del Comune di PARETO
- le indicazioni programmatiche del Comune di SPIGNO MONFERRATO
- la Convenzione fra i Comuni di PARETO e SPIGNO MONFERRATO

la Provincia di Alessandria con sede in Alessandria, p.zza Libertà, 17, nella persona del suo Presidente dott. Fabrizio Palenzona di seguito denominata Provincia.

il Comune di PARETO con sede in Pareto, via Mioglia, 14 nella persona del suo Sindaco Minetti Giampiero di seguito denominato Comune

il Comune di SPIGNO MONFERRATO con sede in Spigno Monferrato, P.zza Garibaldi nella persona del suo Sindaco Piovano Albino di seguito denominato Comune

convengono e stipulano il seguente Accordo di Programma

Articolo 1 - Finalità

Il presente Accordo è finalizzato alla attuazione della riforma del Trasporto Pubblico Locale ed alla individuazione delle modalità operative che meglio possono favorire lo sviluppo del Trasporto Pubblico nelle Comunità Montane, e nei Comuni che ne fanno parte, l'integrazione con i servizi di Trasporto Pubblico Extraurbano

E' anche finalita di questo Accordo favorire l'acquisizione di competenze dirette da parte delle Comunita Montane e dei singoli Comuni tramite la realizzazione di una fase di intesa e collaborazione anche attraverso l'integrazione fra le strutture operative delle Comunita, dei Comuni e della Provincia

L'Accordo prevede iniziative finalizzate a

- garantire il livello di servizio idoneo alle esigenze reali di mobilita ed alla tutela dell'ambiente.
- promuovere e sviluppare nuovi progetti di servizi correlati ai programmi di sviluppo socio-economico del territorio.
- utilizzare forme innovative di servizio anche a tecnologia avanzata.
- favorire l'integrazione con i servizi di Trasporto Pubblico extraurbano.
- favorire l'utilizzo del mezzo pubblico con interventi mirati alla sicurezza ed alla informazione all'utenza

Articolo 2 - Contenuti dell'Accordo

Il presente Accordo regola la gestione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale nell'ambito territoriale dell'Area a domanda debole della Comunita Montana di cui fanno parte i Comuni di Spigno Monferrato e Pareto, cosi come individuata nel Piano Biennale dei Servizi e relativo Programma di Attuazione redatto dalla Provincia, ai sensi della normativa vigente in materia di T.P.L. ed in particolare del D.Lgs 422/97 e s.m.i., della L.R. 1/2000, della D.G.R. 98-29587 del 13/2000 e della D.G.R. 37-924 del 25/9/2000 ed approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n 73/70251 del 31/10/2000

Articolo 3 - Impegni delle parti

I Comuni, tramite la redazione della Convenzione, si impegnano :

- a) ad organizzare i servizi da svolgere nel proprio territorio cosi come definiti nel Programma di Esercizio per una percorrenza annua di km 48 041 (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, e favorendo una programmazione, e gestione unitaria in capo alla Comunita Montana.
- b) ad individuare e programmare eventuali variazioni del Programma di Esercizio (Allegato A) al fine di soddisfare i reali bisogni di mobilita.
- c) a vigilare sui servizi in esercizio al fine di verificarne regolarita e sicurezza ed al fine di garantire il necessario flusso informativo all'Osservatorio Regionale della Mobilita secondo tempi e procedure definiti dalla Regione e dalla Provincia.
- d) ad amministrare i servizi di Trasporto Pubblico Locale procedendo all'affidamento secondo il disposto dell'art 113 del D.Lgs 267/2000 e garantendo l'accesso gratuito ai servizi da parte dei soggetti disabili titolari di tessera di libera circolazione rilasciata dalla Provincia.
- e) a programmare interventi atti a sviluppare l'integrazione fra servizi in area a domanda debole, e servizi extraurbani secondo i seguenti aspetti
 - programmazione del Trasporto Pubblico inteso come integrazione dei servizi extraurbani e di quelli in area a domanda debole.
 - progettazione degli interventi di adeguamento dei percorsi e delle fermate nell'ambito

- territoriale di riferimento con individuazione dei nodi di attestamento e di interscambio.
- progettazione di interventi di gestione della mobilità favorendo la mobilità pubblica rispetto a quella privata.

La Provincia si impegna

- f) a finanziare i servizi di cui all'Allegato A nel rispetto delle indicazioni fornite dalla normativa vigente in materia.
- g) a valutare congiuntamente con il Comune eventuali aggiunte e/o modifiche, generate dalla mutazione delle esigenze di trasporto al fine di procedere all'adeguamento dei servizi di TPL.
- h) a prevedere il finanziamento degli eventuali servizi aggiuntivi individuati dal Comune nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
- i) a programmare l'integrazione fra i servizi proposti dai Comuni ed i servizi extraurbani amministrati dalla Provincia.
- j) a coadiuvare i Comuni nella progettazione e realizzazione di servizi di trasporto innovativi o effettuati con modalità particolari e degli interventi di cui al precedente punto e).
- k) a finanziare le progettazioni di cui al precedente punto e).
- l) ad promuovere presso la Regione gli interventi infrastrutturali legati ai programmi di intervento (fermate, nodi di interscambio, parcheggi, piste ciclabili, ecc) al fine di individuare le risorse finanziarie per la copertura dei rispettivi piani finanziari.

Articolo 4 - Obiettivi di programma

I programmi sviluppati dai Comuni si pongono i seguenti obiettivi:

- obiettivi gestionali (valore di riferimento R/C = 0,35) : 20 %
 - obiettivi funzionali
- miglioramento della qualità dei servizi : adeguamento della carta dei servizi.

Articolo 5 - Copertura finanziaria


A fronte dei servizi individuati dai Comuni, la Provincia fornisce le necessarie risorse finanziarie definite per gli anni 2001-2002 nella misura massima di £ annue 61.000.000 (sessantunomilioni) e comunque secondo la rendicontazione finanziaria del Comune € 31.503,50

A fronte del libero accesso sui servizi dei soggetti in possesso di Tessera di Libera Circolazione rilasciata dalla Provincia, la stessa si impegna a riconoscere per gli anni 2001-2002 un importo annuo di £ 2.261.000 (duemilione duecentosessantunomila) € 1162,71

La Provincia si impegna a riconoscere l'I.V.A. derivante da simili contratti qualora l'erogazione da parte di Stato e Regione pervenissero direttamente alla stessa Provincia.

A fronte dell'attività amministrativa, organizzativa e gestionale eventualmente svolta dall'Amministrazione Provinciale di Alessandria su delega dei Comuni, gli stessi si impegnano a riconoscere un rimborso spese annuale forfettario pari a £. 2.500.000 (duemilione cinquecentomila) che verrà versato in unica quota annuale nell'esercizio di competenza

+



A fronte delle progettazioni di cui all'art. 3 punto e) sviluppate dai Comuni o dalla Comunità Montana con l'approvazione della Provincia, la stessa fornisce risorse finanziarie definite nella misura di £ 10.000.000 (diecimilioni) da utilizzare nell'esercizio 2001 secondo apposita convenzione da stipulare entro il 31/05/2001 e comunque successivamente alla stipula della convenzione fra Provincia di Alessandria e Regione Piemonte.

Articolo 6 - Tempi ed attuazione dell'Accordo

Il presente Accordo di Programma ha validità per il periodo compreso fra il 1/1/2001 ed il 31/12/2002

Le risorse saranno trasferite dalla Provincia al Comune di Pareto successivamente alla riscossione, da parte della Provincia, dei trasferimenti Regionali ed in misura proporzionale agli stessi

Articolo 7 - Controversie

Per qualsivoglia controversia o problematica grave che dovesse insorgere durante il periodo di validità del presente atto, le parti accettano l'azione di arbitrato che sarà svolta dalla Direzione Trasporti della Regione Piemonte

